REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DEL CODICE DELLA NAVIGAZIONE (NAVIGAZIONE MARITTIMA)

# Art. 407

## Comando di navi da diporto senza abilitazione e altre agevolazioni

Le navi da diporto a vela di stazza lorda non superiore alle tre tonnellate possono essere comandate senza alcuna abilitazione, a norma del quarto comma dell'articolo 213 del codice, anche da coloro che non sono proprietari delle navi stesse e anche quando le navi non sono di proprieta' di associazioni nautiche. Per navi da diporto, agli effetti del precedente comma e dell'articolo 215 del codice, s'intendono anche le navi destinate al noleggio per diporto, Le piccole imbarcazioni a remi destinate a manifestazioni sportive o a diporto del bagnanti, comunemente denominate iole, canoe, pattini, sandolini, mosconi e simili, sono esenti dall'obbligo della licenza.

Versione in vigore dal 6 maggio 1952, non più in vigore dal 15 settembre 2005 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (Navigazione marittima) |
| Estremi | Decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328 |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 21 aprile 1952 |

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/regolamento-per-l-esecuzione-del-codice-della-navigazione-navigazione/art-407-comando-di-navi-da-diporto-senza-abilitazione-e-altre-agevolazioni/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it